

N. 3 | LUGLIO 2025

Il Professionista

Imprese e Codice della Crisi

Rivista di aggiornamento realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con Fondazione ADR Commercialisti



Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



COMITATO SCIENTIFICO

Elbano de Nuccio
Presidente CNDCEC

Giovanna Greco
Segretario CNDCEC e Consigliere delegato Area "Funzioni giudiziarie e ADR"

Antonino Trommino
Presidente Fondazione Nazionale ADR dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili

Maria Lucetta Russotto
Vice - Presidente Fondazione Nazionale ADR dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, Università degli Studi di Firenze

LA FONDAZIONE

COMITATO DI REDAZIONE

Daniele Cassano

Lorenzo De Luca

Claudia Di Giulio

Lisa Lombardi

Anna Martucci

Miriam Pellegrino

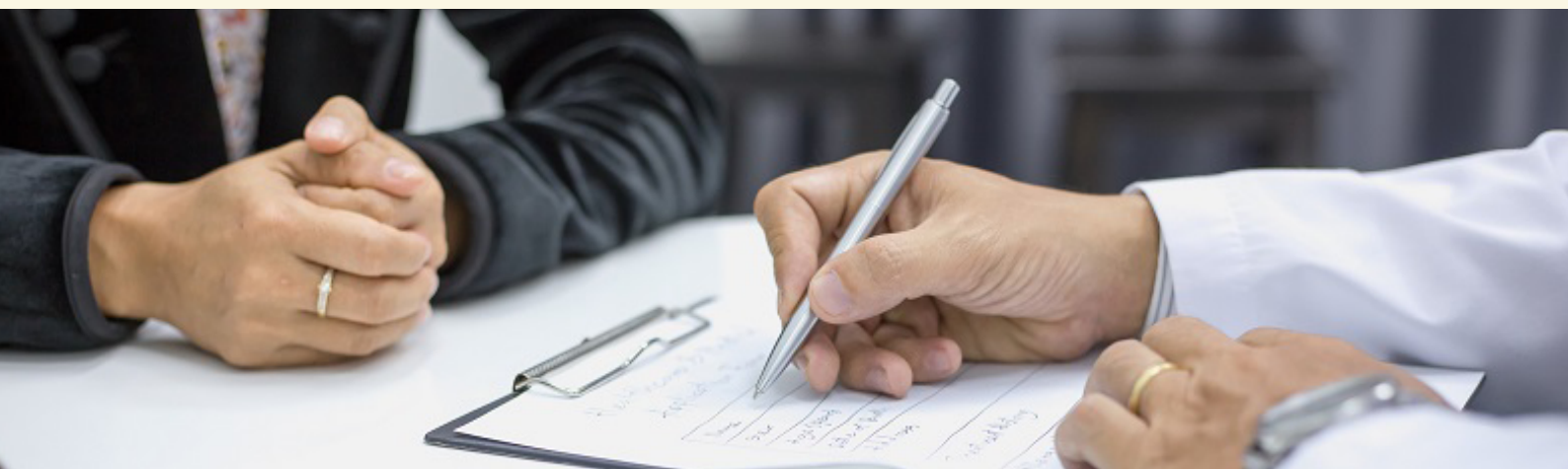
Monica Peta

Marisa Pezzella

Debora Rubini

Cinthia Tarantino

Francesco Torre



CONTENUTI

PRESENTAZIONE	4
Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, Elbano de Nuccio Il Presidente della Fondazione ADR, Antonino Trommino	
La cessione di azienda nell'ambito della composizione negoziata della crisi: il principio di competitività e l'autorizzazione del tribunale ex art. 22 CCII	5
Dottorssa Giovanna Greco, Segretario Cndcec e Consigliere delegato all'Area "Funzioni giudiziarie e ADR" Avvocato Ernestina De Medio, Ricercatrice della Fondazione Nazionale dei Commercialisti	
Il trust come strumento nelle procedure di sovraindebitamento	11
Giuseppe Corti Dottore commercialista e giurista d'impresa, iscritto all'ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Lanciano (CH), gestore di crisi d'impresa cultore della materia di pianificazione patrimoniale e passaggio generazionale, presidente O.C.C. Avezzano Chieti Lanciano L'Aquila e Sulmona	
Brevi note sul tema degli adeguati assetti organizzativi di impresa	16
Federico Diomeda Dottore commercialista in Genova	
Brevi note sui principi di accesso alla crisi da sovraindebitamento familiare	20
Emanuela Lupi Dottore commercialista in Forlì Cesena	
Valutazione del merito creditizio e l'inedito ruolo "sociale" imposto alle banche	22
Nicola Mangione Avvocato cassazionista del Foro di Forlì-Cesena	
Enti del Terzo settore, la convergenza al mondo profit	26
Alessandro Micocci Dottore commercialista e Revisore legale, Odcec Roma	
La legittimazione del fallito a contestare gli atti impositivi nella sentenza delle Sezioni Unite	29
Emanuele Mugnaini Dottore commercialista in Torino	
Ludopatìa e sovraindebitamento	31
Cristina Zicari Dottore commercialista Odcec di Agrigento	
L'Etica e la Morale nella professione del Commercialista declinata al femminile	34
Daniela Mancinelli Vicepresidente CPO Odcec Cassino	
Deontologia, etica e norme le protagoniste nella comunicazione di tutte le professioni ordinistiche	36
Mirco Comparini Ragioniere Commercialista e Revisore legale Odcec Livorno, Pubblicista OdG Toscana, Componente Commissione Deontologia del Cndcec	
Rassegna di giurisprudenza	43

Newsletter realizzata da
24 ORE Professionale
in collaborazione con
Fondazione ADR Commercialisti

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 ORE S.p.A.

Sede legale e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

Redazione:
24 ORE Professionale
© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche
se curati con scrupolosa attenzione,
non possono comportare specifiche
responsabilità per involontari errori e
inesattezze.

Chiusa in redazione:
23 luglio 2025

PRESENTAZIONE

È con grande soddisfazione che, con questo numero, la Fondazione ADR torna ad offrire spunti di confronto, riflessione e approfondimenti su temi di particolare rilievo per la nostra professione, in un contesto in continua evoluzione, soprattutto sotto l'aspetto giurisprudenziale.

Sono convinto che le interconnessioni tra diritto, economia, finanza e gestione aziendale siano il giusto percorso divulgativo che possa cogliere al meglio la complessità dei fenomeni che siamo quotidianamente chiamati ad affrontare.

Questa rivista non rappresenta una delle tante presenti nel mondo delle professioni ma, fin dal primo numero, costituisce un valido strumento operativo di orientamento nelle scelte gestorie, decisionali e consulenziali che appartengono al mondo della crisi.

Un plauso doveroso al Consiglio Direttivo e, soprattutto, al Comitato scientifico della Fondazione ADR per il pregevole lavoro svolto, anche in ordine alla programmazione di ulteriori edizioni di sicuro interesse.

**Il Presidente del Consiglio Nazionale
dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili**
Elbano de Nuccio

Il terzo numero della rivista nasce dalla consapevolezza che la complessità dei fenomeni, che caratterizzano le situazioni di difficoltà economico-finanziarie di cittadini e imprese, non può essere affrontata con un approccio monodisciplinare, ma richiede, invece, una visione allargata che sappia coniugare diversi profili giuridici, economici, finanziari e manageriali. Tale visione impone un dialogo costante interdisciplinare, aprendo a riflessioni e dibattiti tecnico-scientifici che riteniamo di estrema importanza ed interesse per tutti gli addetti ai lavori.

Un ringraziamento va al Consiglio Nazionale ed in particolare al Presidente Elbano de Nuccio per il supporto scientifico, senza soluzione di continuità, all'iniziativa.

Il Presidente della Fondazione ADR
Antonino Trommino

La cessione di azienda nell'ambito della composizione negoziata della crisi: il principio di competitività e l'autorizzazione del tribunale ex art. 22 CCII

Dottorssa Giovanna Greco,

Segretario Cndcec e Consigliere delegato all'Area "Funzioni giudiziarie e ADR"

Avvocato Ernestina De Medio,

Ricercatrice della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

APPROFONDIMENTI

Nel contesto della composizione negoziata della crisi, la cessione dell'azienda è uno strumento sempre più utilizzato per tutelare il valore residuo dell'impresa, evitare la liquidazione e salvare ciò che funziona, anche in situazioni complesse.

La finalità della cessione va sempre ravvisata nella funzionalità al risanamento dell'impresa o comunque nella idoneità ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

La cessione d'azienda non va inquadrata in un'attività liquidatoria volta alla dismissione del patrimonio aziendale, ma va considerata uno strumento per la realizzazione del piano di risanamento a condizione che sia prevista nel piano predisposto con l'ausilio dell'esperto negoziatore; sia supportata da un processo competitivo per garantire trasparenza e miglior risultato economico; siano sospesi gli effetti dell'art. 2560 del Codice civile, cioè il cessionario non risponde dei debiti pregressi.

La cessione può essere totale - e dunque prevedere il trasferimento dell'intera azienda a un terzo che assicura continuità e investimenti -, ovvero parziale, cioè, riguardare un ramo aziendale non strategico per alleggerire i costi e incassare liquidità; o ancora, strumentale a una nuova iniziativa imprenditoriale, anche tramite conferimento in NewCo con partecipazione del debitore.

Gli obiettivi principali della manovra di cessione devono essere quello di evitare l'insolvenza e la liquidazione giudiziale; di salvaguardare posti di lavoro e continuità operativa; di attirare investitori esterni anche prima dell'insolvenza conclamata.

Lo schema della cessione di azienda, dettato dall'art. 22, lett. d), CCII, che statuisce: «*Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: (...) d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto*

delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente", risponde pienamente ai criteri cardine del nuovo Codice della Crisi che della "second chance" e del "fresh start" fanno un baluardo della continuità di impresa e della preservazione del patrimonio aziendale.

Le verifiche attinenti alla continuità aziendale ed al soddisfacimento dei creditori

Dunque, se la cessione d'azienda in composizione negoziata è pienamente ammessa, l'autorizzazione specifica ex art. 22 CCII, riveste un duplice obiettivo: da una parte, l'esonero dalla responsabilità solidale per i debiti pregressi¹, dall'altra, la garanzia di una gara competitiva che tuteli i creditori.

Le verifiche deputate al tribunale sono relative alla funzionalità dell'atto rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori ed al rispetto del principio di competitività secondo cui - attraverso una procedura che consente a più soggetti di presentare offerte - la vendita deve avvenire attraverso una procedura che consenta a più soggetti di presentare offerte, in modo non discriminatorio, trasparente, aperto al mercato, tale da assicurare la massima valorizzazione del bene aziendale e la migliore soddisfazione per i creditori.

È dunque sostanzialmente esclusa la trattativa privata diretta; le modalità del procedimento di vendita si estrinsecano in una pubblicazione di un invito a manifestare interesse (siti internet, registro imprese, portali giudiziari), nella fissazione di termini congrui per la presentazione delle offerte; nella previsione di requisiti di parità di accesso (nessuna clausola discriminatoria) e nella valutazione comparativa delle offerte, anche in base a prezzo, tempi, garanzie occupazionali, continuità aziendale.

È possibile (e frequente) che una prima offerta possa essere posta a base d'asta, con possibilità per i concorrenti di presentare rilanci migliorativi.

Il tutto deve sempre essere effettuato sotto la vigilanza dell'esperto negoziatore sulla trasparenza del processo.

Il Tribunale di Brescia, con provvedimento del 6 novembre 2024, nel rigettare un'istanza presentata da un imprenditore ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), per difetto di prova circa una corretta indagine di mercato, non avendo utilizzato strumenti quali la c.d. "data room" informativa, né avviato un'adeguata attività di pubblicità della vendita, ritenendo insufficiente, ai fini dell'accoglimento, la proposta di integrale soddisfazione dei creditori, ha ribadito che la procedura competitiva nella selezione dell'acquirente dell'azienda «costituisce un requisito autonomamente richiesto dalla norma, ulteriore rispetto alla funzionalità e coerenza della cessione di azienda in rap-

APPROFONDIMENTI

¹ La responsabilità solidale sui debiti fiscali previsti dall'art. 14, D.Lgs. n. 472/1997 resta operativa anche in composizione negoziata: non viene sostanzialmente derogata, a differenza di altri debiti.

APPROFONDIMENTI

porto al piano di risanamento», ed «è una condizione imprescindibile, la cui sussistenza viene verificata dal Tribunale anche in assenza di contestazioni».

La competitività nella scelta dell'acquirente, sia pure da intendersi in senso deformalizzato, come affermato dalla giurisprudenza di merito sin dalle prime applicazioni dell'art. 22 CCII, costituisce un requisito autonomamente richiesto dalla norma, ulteriore rispetto alla funzionalità e coerenza della cessione di azienda in rapporto al piano di risanamento.

La trattativa per l'acquisto del ramo di azienda condotta unicamente con un soggetto, senza sondare il mercato, né con l'impiego di una "data room" o con la diffusione pubblicitaria della vendita mediante siti specializzati di settore, non risponde ai principi richiesti dalla norma, tra cui, irrinunciabile è il principio di competitività che, benché non richieda particolari forme da osservare nella procedura di vendita - per cui è ammissibile la previsione che tale procedura sia svolta in base ad un bando di vendita debitamente pubblicizzato e prevedente un prezzo minimo d'asta, ed al contempo che preveda la possibilità di raccogliere offerte di acquisto inferiori al prezzo minimo, ferma la necessità di reiterare l'istanza ex art. 22 CCII per procedere alla vendita in favore del soggetto individuato dal mercato al soggetto come il miglior offerente - deve comunque essere garantito.

In senso conforme il Tribunale di Perugia, con provvedimento del 6 febbraio 2025, ha autorizzato la cessione subordinandola all'esito di una procedura comparativa con base d'asta, prevedendo la riapertura del procedimento in caso di offerte inferiori.

In tale circostanza il Tribunale ha evidenziato che il sollecito avvio delle operazioni di pubblicità della programmata cessione consente di contenere al massimo i tempi della pubblicazione del bando di vendita, già portata a conoscenza del mercato e degli operatori potenzialmente interessati, e di contemperare le esigenze pubblicitarie con l'urgenza del risanamento.

In detta circostanza la competizione tra gli offerenti si realizzava attraverso la loro convocazione innanzi all'esperto al fine di avviare una gara finalizzata alla migliore offerta, secondo il collaudato meccanismo dell'asta sull'offerta più alta, con l'onere per la società ricorrente di reiterare l'istanza ex art. 22 CCII ove voglia reiterare l'autorizzazione a perfezionare la cessione nei confronti del soggetto individuato dal mercato come il miglior offerente, ancorché per un prezzo inferiore rispetto alla previsione del bando posta a base del piano di risanamento.

Ancor più incisivamente il Tribunale di Milano, con recente provvedimento del 6 aprile 2025, Est. Pipicelli, ribadendo che nell'ambito della composizione negoziata della crisi, il principio di competitività nella selezione dell'acquirente, previsto dall'art. 22, comma 1, lett. d), CCII, costituisce requisito indefettibile ai fini dell'autorizzazione al trasferimento di azienda o di un suo ramo, non potendo essere integralmente derogato neppure in presenza di circostanze eccezionali, quali la tutela di segreti industriali o la natura transattiva dell'operazione, ha precisato che la competitività non richiede necessariamente una gara formale, ma implica comunque l'aper-

tura al mercato e la verifica dell'assenza di migliori soluzioni, quale condizione per garantire la funzionalità della cessione alla continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori.

Anzi ha precisato il Tribunale, il decreto dirigenziale 21.3.2023 (integrativo del decreto dirigenziale 28.9.2021) relativamente alla cessione di azienda nella composizione negoziata, non ha più espresso l'obbligo di procedure competitive (contenuto nel precedente decreto) ma ha scritto che all'esperto potrà essere richiesto di dar corso o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolate.

La congruità del prezzo, in sostanza, può essere confermata dal mancato riscontro del mercato nonostante la trasparente pubblicazione di un avviso di vendita e la sollecitazione diretta dei principali "competitors" sul mercato di riferimento.

Tuttavia la mera presenza di una "fairness opinion" o di una stima di congruità del prezzo non è idonea a surrogare il rispetto di detto principio. L'assenza di un procedimento competitivo impedisce l'autorizzazione della cessione ai sensi dell'art. 22 CCII.

APPROFONDIMENTI

L'autorizzazione del tribunale alla cessione di azienda ex art. 22 CCII

L'autorizzazione del tribunale alla cessione di azienda ex art. 22 CCII rappresenta un momento cruciale della procedura concorsuale, in cui si bilanciano esigenze di efficienza liquidatoria, tutela dei creditori e salvaguardia della continuità aziendale.

La verifica dei presupposti e le conseguenze giuridiche che ne derivano impongono un'analisi attenta da parte degli organi della procedura e del giudice, con l'obiettivo finale di assicurare una gestione trasparente ed efficace dell'insolvenza.

Selezionato l'acquirente potenziale, come sinora illustrato e in conformità dei principi espressi, la cessione è subordinata alla autorizzazione del tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, lett. d), CCII.

I presupposti principali di tale autorizzazione vanno ravvisati i) nell'interesse della procedura, nel senso che la cessione deve risultare utile per massimizzare l'attivo da distribuire ai creditori e ridurre i tempi della liquidazione; ii) nella tutela dei creditori, in quanto il tribunale valuta se la cessione possa arrecare pregiudizio alla massa dei creditori o, al contrario, possa assicurarne una migliore soddisfazione; iii) nella valutazione comparativa delle offerte: quando vi sono più proposte, il tribunale autorizza quella che garantisce il miglior equilibrio tra prezzo, tempi e garanzie offerte; iv) nella conservazione del valore aziendale e dunque il tribunale considera anche se la cessione tempestiva dell'azienda consenta di preservare il valore dell'impresa in funzione della continuità aziendale, anche solo indiretta (ad esempio, per aziende che svolgono principalmente attività stagionale - cfr. attività di balneazione e ristorazione connessa); v) nella relazione

dell'esperto che deve resocontare sugli esiti della procedura competitiva o sulle ragioni che rendono necessaria una cessione diretta.

Ottenuta l'autorizzazione dal tribunale, la cessione produce conseguenze rilevanti sul piano del trasferimento aziendale, in quanto l'atto di cessione ha effetto traslativo secondo le regole civilistiche, ma con particolari deroghe e semplificazioni previste dal CCII e precisamente:

- il cessionario può subentrare nei rapporti contrattuali in corso, ma solo se compatibili e con eventuali limiti fissati dal tribunale;
- in base all'art. 2112 del Codice civile e alla disciplina speciale della liquidazione giudiziale, il trasferimento dell'azienda comporta di norma la continuazione dei rapporti di lavoro, salvo diverse disposizioni;
- il cessionario non risponde dei debiti anteriori alla cessione, salvo il caso in cui vi sia accordo in tal senso o si tratti di obblighi specificamente assunti e sempreché la cessione sia trasparente e parte del piano di risanamento ed i creditori non siano danneggiati dall'esonero del cessionario².
- i beni oggetto della cessione escono dalla massa attiva della procedura e vengono acquisiti definitivamente dall'acquirente.

APPROFONDIMENTI

Due ultime precisazioni:

1. La cessione d'azienda nella composizione negoziata è privatistica e non assimilabile ad una vendita coattiva

Ciò significa che non è applicabile alla cessione in parola l'art. 2922 del Codice civile che comporta la deroga agli artt. da 1490 a 1497 del Codice civile con la conseguenza che il cedente dell'azienda in composizione negoziata è tenuto a garantire che l'azienda sia immune da vizi ed è esposto alla risoluzione per la mancanza delle qualità promesse, essendo tale, ad esempio, la mancanza dell'avviamento (Cass. n. 22075/2023). Ancora, data la natura privatistica, la vendita non può avere effetti purgativi dalle formalità pregiudizievoli con ogni conseguente rischio sia per il cessionario, che acquista un immobile ipotecato incluso in un'azienda diventando in sostanza terzo datore di ipoteca, correndo il rischio di essere espropriato dal creditore garantito qualora questi non venga soddisfatto dal cedente; sia per il creditore ipotecario (o pignoratizio) del cedente laddove una volta pagato il prezzo, il tribunale potrebbe ordinare la cancellazione immediata delle formalità pregiudizievoli, e ciò nel quadro del potere ex art. 22, lett. d) di dettare le misure ritenute opportune al fine di tutelare gli interessi coinvolti, ma questo trasferirebbe il rischio sul creditore ipotecario, che perderebbe la propria garanzia col rischio di non riuscire ad incassare successivamente il prezzo dal cedente per i più svariati motivi: reimpiego nella continuità, assoggettamento ad azioni esecutive e cautelari, dissipa-

² Ciò non vale per i debiti fiscali, per cui l'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 impone la responsabilità solidale anche in caso di cessione autorizzata.

zioni dell'imprenditore, distribuzione al di fuori del rispetto delle cause di prelazione³.

2. La deroga alla solidarietà nella composizione negoziata

La disposizione dell'art. 22 CCII e, in particolare, la locuzione «*senza gli effetti di cui all'articolo 2560, comma 2 c.c.*» ha l'obiettivo di incentivare l'immediato acquisto dell'azienda in una fase precoce della ristrutturazione (Trib. Piacenza 1° giugno 2023) laddove, in difetto della purgazione dei debiti, i potenziali interessati sarebbero indotti ad attendere l'apertura di una successiva procedura concorsuale. Come è evidente sul piano letterale, l'autorizzazione non è necessaria per l'efficacia della cessione d'azienda, bensì per far conseguire all'acquirente il beneficio della esenzione dalla responsabilità solidale dai debiti (Trib. Milano 12 agosto 2023). Bene inteso che gli atti comunque compiuti dall'imprenditore restano validi ed efficaci, ma producono l'impossibilità di conseguire gli "effetti speciali" che possono derivare dall'ottenere invece, secondo i casi, il consenso dell'esperto (anche nella forma della mancata pubblicazione dell'eventuale dissenso) ovvero la autorizzazione giudiziale. Tra tali vantaggi della autorizzazione del tribunale alla liberazione del cessionario di azienda dai debiti spicca, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5, la esenzione dall'azione revocatoria concorsuale dell'atto di disposizione e dei pagamenti condivisi e/o autorizzati: e con essa ciò che rappresenta l'altra faccia della medaglia, cioè l'esimente da responsabilità penale dell'eventuale risultato preferenziale prodotto dal compimento dell'atto in discussione ovvero dalla effettuazione dei pagamenti.

APPROFONDIMENTI

³ Sido Bonfatti, Pier Giorgio Cecchini, «La cessione competitiva dell'azienda nella Composizione negoziata», in *Gius* 19.11.2024.

Il trust come strumento nelle procedure di sovraindebitamento

Giuseppe Corti

Dottore commercialista e giurista d'impresa, iscritto all'ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Lanciano (CH), gestore di crisi d'impresa cultore della materia di pianificazione patrimoniale e passaggio generazionale, presidente O.C.C. Avezzano Chieti Lanciano L'Aquila e Sulmona

APPROFONDIMENTI

Premessa

Il titolo di questo contributo anticipa la considerazione che l'istituto del trust possa essere utilizzato anche come strumento dell'adempimento delle diverse procedure previste dalle norme sul sovraindebitamento, anche se, come si vedrà dall'analisi dei due provvedimenti sotto richiamati, ci si può imbattere nell'istituto del trust, nell'ambito della procedura stessa, prescindendo dall'utilizzo quale adempimento della medesima. Nei casi in cui il trust è posto a servizio della procedura, qualunque essa sia, si persegue il duplice intento, quello di migliorare l'adempimento della proposta, in termini di "quantum", e quello di tutelare il disponente del trust, che può essere, piuttosto che il debitore medesimo, più probabilmente un terzo che vedrà quanto messo a disposizione della procedura (i beni) sottoposti al vincolo esclusivo dell'adempimento. In alcuni casi, poi, tale vincolo potrà essere addirittura sottoposto alla condizione sospensiva dell'apertura della procedura medesima. Diversamente, potrebbe verificarsi un possibile tentativo di frode per sottrarre beni alla soddisfazione dei creditori, come in uno dei due casi che di seguito vengono presi in esame.

Il trust

Il trust si colloca tra i fenomeni gestori¹, il disponente (affidante) chiede al "trustee" (affidatario) di svolgere un compito: fare qualcosa di giuridicamente rilevante che egli potrebbe fare personalmente, ma che, per una qualunque ragione, preferisce, o è costretto, a rimettere ad un altro e a un tempo futuro. Sappiamo che tutti gli ordinamenti conoscono i fenomeni gestori, ed è possibile individuarne utilizzi e radici in raccolte giuridiche lontane, ma è fuori dubbio che il trust ha conosciuto il suo

1 M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Il ed., Cedam.

APPROFONDIMENTI

massimo sviluppo nell'ordinamento inglese² e più in generale nei sistemi di "Common law".

In Italia lo strumento del trust deve il suo ingresso alla legge n. 364/1989 con cui è stata ratificata la Convenzione dell'Aja del luglio 1985, per il riconoscimento del trust e le regole per la legge applicabile al medesimo, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992. Nonostante i più conoscano solo superficialmente lo strumento e le sue applicazioni, sono più di 30 anni che è entrato nel nostro ordinamento e che, grazie agli studi del Prof. Maurizio Lupoi, condivisi oggi pressoché unanimemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, salvo rare eccezioni, ha conosciuto uno sviluppo applicativo in diverse situazioni, per la sua caratteristica principale di adattarsi alle più disparate fattispecie giuridiche.

Nulla osta, quindi, che possa essere valido strumento a supporto di una procedura concorsuale, maggiore o minore che sia e, quindi, anche del sovraindebitamento. La situazione più comune potrebbe essere quella in cui il terzo (ad esempio, il genitore) metta a disposizione un bene in favore di un piano di ristrutturazione del debito, subordinando l'efficacia della disposizione all'accettazione della proposta, garantendo il miglior realizzo del bene e, altresì, un miglior soddisfacimento dei creditori.

Nell'esperienza operativa, però, lo strumento si incontra anche con altre modalità, non sempre idonee allo scopo, per non dire smaccatamente illegittime. Prendiamo, quindi, in esame, due sentenze in proposito.

Primo provvedimento: decreto Tribunale di Benevento 23.4.2019 (RG. 1508/2018)

Nella fattispecie presa in esame dal Tribunale di Benevento ci troviamo di fronte ad un trust non istituito specificamente a servizio della procedura; infatti, il debitore lo aveva costituito anni prima, probabilmente con altre finalità.

Nell'ambito del procedimento di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter, L. 3/2012, il debitore – professionista sovraindebitato – aveva istituito un trust autodichiarato³ il 18.10.2014, la domanda di accesso alla

2 Il trust nasce storicamente in Inghilterra dove è conosciuto l'ordinamento di *Equity* (che nulla ha a che vedere con il nostro concetto di equità) deputato a risolvere le controversie in materia di obbligazioni nascenti dalla fiducia e dell'affidamento. Per l'*Equity* la fiducia nasceva dall'intesa fra due soggetti, il disponente e il *trustee*, in base alla quale la fiducia data dal disponente al fiduciario era fonte di obbligazioni fiduciarie riconosciute e tutelate dall'*Equity* che forniva il rimedio contro il *trustee* infedele. La giurisdizione di *equity* ha cominciato così a riconoscere posizioni soggettive equitative in favore dei beneficiari. AA.VV., *Trust e Dopo di NOI*, Quaderni 12 Ipsoa, Wolters Kluwer.

3 Il trust autodichiarato è caratterizzato dal fatto che disponente (soggetto che istituisce il trust) e "trustee" (soggetto affidatario e onerato dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni fiduciarie nascenti dall'atto istitutivo) sono la stessa persona. Si è discusso a lungo sulla riconoscibilità del trust autodichiarato e, mentre sul piano strettamente giuridico è assodata la legittimità del medesimo, sul piano operativo il medesimo viene per lo più travolto nella considerazione che lo strumento sia posto in essere in modo solo apparente e pertanto inesistente sul piano concreto.

APPROFONDIMENTI

procedura essendo datata 22.3.2019. In data 1.4.2019 il GIP del Tribunale di Benevento aveva disposto la misura cautelare del sequestro preventivo sul presupposto della contestazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Nelle more dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, l'avvocato di un creditore aveva depositato memoria al Giudice Delegato, finalizzata all'ottenimento della dichiarazione di inammissibilità della stessa procedura.

La lettura del provvedimento risulta interessante sotto diversi profili. Anzitutto, per la disamina della fattispecie dell'atto in frode ai creditori, che deve essere necessariamente caratterizzata da *«un quid pluris fraudolento, rappresentato da una condotta positiva contraddistinta da inganno o altro artificio, retta da un particolare stato soggettivo, che è quello della dolosa preordinazione dell'atto al prevalente, se non unico, scopo della lesione degli interessi dei creditori»*. In sostanza, non è sufficiente la semplice consapevolezza di arrecare un pregiudizio, situazione peraltro sufficiente e coerente con le finalità dell'azione revocatoria.

Altro punto rilevante del provvedimento è che, nella fattispecie in esame, *«l'istituzione del trust autodichiarato non costituisce atto in frode (...), in quanto la ricorrenza della dolosa ed artificiosa preordinazione risulta esclusa dalla circostanza per cui è lo stesso debitore (...) a mettere a disposizione dei propri creditori tutti i beni conferiti nel trust, eliminando in radice la possibilità di desumere da tale comportamento un'intenzione fraudolenta»*.

Il decreto, dopo aver preso in esame diversi altri aspetti, conclude con l'ammissione alla procedura.

Secondo Provvedimento: decreto Tribunale di Reggio Emilia 11.3.2015 (RG. 1637/2014)

Anche in questo secondo provvedimento in esame il trust non viene istituito con lo scopo di essere a servizio dell'adempimento della procedura. Anzi, si può ragionevolmente sostenere che il tentativo sia stato di sottrarre beni alla procedura medesima.

Nell'ambito di una istanza per la composizione della crisi da sovraindebitamento, si conclude con la non omologa dell'accordo di composizione proposto, nonostante il raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli.

Nel corso dell'anno 2014, in un momento di poco precedente l'istanza di ammissione alla procedura di composizione, il debitore *«(...) celibe e senza prole»* aveva istituito un trust nominando trustee il proprio fratello e guardiano il proprio avvocato di fiducia, indicando beneficiari i propri figli (...) e una serie di altri beneficiari in subordine; era previsto, inoltre, che il disponente fosse beneficiario vitalizio di eventuali redditi derivanti dai beni in trust. Il trust veniva dotato dei beni appartenenti al debitore, dal tenore del testo si può ragionevolmente supporre che si trattasse di tutti i beni appartenenti al medesimo.

APPROFONDIMENTI

Il Giudice, in questo caso, conclude «(...) come noto, le finalità perseguite attraverso il trust possono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc.(...); ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc.(...). Nella presente fattispecie il trust appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell'articolo 2740 del Codice civile.».

Gli intenti elusivi vengono ravvisati: nel momento di istituzione del trust, quando la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile era già palese; nelle finalità del trust al momento dell'istituzione, che apparivano fantasiose e irrealizzabili; nella nomina del *trustee*, che vede designato il fratello del disponente, legato da vincoli di parentela e sprovvisto (almeno stando a quello che risulta dagli atti) di profili professionali coerenti con la complessità dell'attività gestoria; nella nomina del "guardiano"⁴, nella persona dell'avvocato presumibilmente legato da mandato professionale nei confronti dello stesso disponente o del fratello; nella conformazione dei poteri, tale da consentire al disponente un ampio controllo sulle scelte del *trustee*. Il decreto, quindi, considerando l'esistenza di un atto in frode compiuto dal debitore conclude con la mancata omologa dell'accordo.

Pur condividendo la conclusione del giudicante con la negazione dell'omologa nel considerare l'atto di trust meramente apparente e preordinato al pregiudizio dei creditori, si manifestano alcune perplessità circa le conclusioni in merito ad alcuni elementi ritenuti elusivi.

Infatti, mentre la prima circostanza relativa al momento istitutivo è inequivocabile e, si ritiene, sufficiente di per sé stessa a considerare "sospetta" la reale volontà di istituire un trust, le altre circostanze menzionate possono ben essere, in effetti, elementi presenti in trust assolutamente veri e legittimi.

Di più, nella tradizione secolare dei trust del modello inglese, ma anche in quelli del modello (definito) internazionale, proprio per la natura "fiduciaria" dell'affidamento e dei poteri che vengono conferiti è assolutamente comune che il *trustee* sia un soggetto legato al disponente da vincoli di parentela così come frequente è il coinvolgimento del professionista di fiducia, avvocato o commercialista, nel ruolo di guardiano, ma anche di *trustee*, che viene visto come elemento di garanzia di assolvimento delle obbligazioni fiduciarie che nascono dal trust.

⁴ Il guardiano è una figura eventuale, anche se in molti trust interni, soprattutto in favore di soggetti deboli è sempre presente. Il suo compito è fondamentalmente quello di vigilare sull'operato del *trustee* nell'interesse dei beneficiari o per la realizzazione dello scopo (per i trust di scopo). Il disponente può nominare guardiano chi ritenga, sia persona fisica, che giuridica, società, ente associazione. AA.VV., *Trust e Dopo di NOI*, Quaderni 12 Ipsoa, Wolters Kluwer.

Considerazioni conclusive

Il trust, in generale, per il suo essere istituto multiforme ben si presta alle più disparate applicazioni in modo estremamente efficiente e, quindi, anche nell'ambito delle procedure concorsuali può esprimere le proprie potenzialità. Permane, forse proprio a causa di questa difficile inquadrabilità all'interno di uno schema fisso, una certa diffidenza e tendenza a considerarne alcuni aspetti come sintomo di "simulazione". Non v'è dubbio che vi sono stati non pochi tentativi di un uso improprio e la giurisprudenza se ne è occupata eliminandone gli effetti (ovviamente le molte volte di cui si è fatto l'uso corretto, non sono diventate note poiché non è stato necessario l'intervento della giudice).

D'altra parte, trovandoci di fronte ad un atto di compravendita che vede protagonisti due fratelli non necessariamente si pensa ad un atto illecito, se non per altri aspetti che eventualmente dovessero emergere nel corso dell'esame della situazione.

APPROFONDIMENTI

Brevi note sul tema degli adeguati assetti organizzativi di impresa

Federico Diomeda

Dottore commercialista in Genova

APPROFONDIMENTI

Premesse

Il tema degli adeguati (o idonei) assetti organizzativi di impresa è ormai “inflazionato”. Nato nel 2019 con la modifica dell’art. 2086 del Codice civile quando la riforma della legge fallimentare (in parte) entrò in vigore con il nuovo Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza, esso ha preso particolare campo anche per l’entrata in funzione della composizione negoziata (legge 21.10.2021, n. 147), poi confluita definitivamente nella versione completa del CCII. Articoli, convegni e relazioni sono innumerevoli e continui anche perché la materia della gestione della crisi di impresa è tuttora in evoluzione con il decreto correttivo al CCII.

Queste brevi note sul tema, dunque, non vogliono tediare il lettore per l’ennesima volta, piuttosto cercare di focalizzarsi su alcuni aspetti aziendalistici a guisa di “*memento*”, anche basati su esperienza professionale.

Gli adeguati assetti in chiave aziendalistica

Intanto, ad avviso di chi scrive, è utile ricordare che l’argomento “adeguati assetti” è venuto alla ribalta in funzione della prevenzione della crisi di impresa, ma esso in realtà è da sempre bagaglio sostanziale del modello di *business* di ciascuna impresa. In altri termini, l’organizzazione di impresa pre-esiste da sempre e non potrebbe che essere così dal momento che senza organizzazione l’impresa non può operare.

Nel corso del tempo i modelli organizzativi si sono formati, plasmati ed evoluti secondo le specifiche esigenze del *business* e su di essi hanno avuto grande impatto le legislazioni nate per assicurare lo svolgimento “adeguato” dell’impresa in vari ambiti – si pensi, ad esempio, all’organizzazione del lavoro “*tout court*”, alla sicurezza sul luogo di lavoro, fino ad arrivare alla prevenzione del rischio penale di impresa con i modelli cosiddetti “231”. Tantissimi modelli o sub modelli organizzativi sono anche nati allo scopo di rispettare disciplinari soggetti a certificazione di qualità in plurimi ambiti privatistici e pubblici. Insomma, potremmo chiosare che «*ce n’è per i beati*».

APPROFONDIMENTI

Giova quindi ripetere a noi stessi, consulenti di impresa, che il concetto di “adeguati assetti” è consustanziale all’impresa stessa e ne costituisce elemento imprescindibile, da sempre.

Ed allora la domanda: perché imporlo per legge? E con quali effetti?

Il nuovo comma 2 dell’art. 2086 del Codice civile parla del dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale – da cui consegue l’accesso ad una delle forme di risoluzione della crisi stessa.

L’accento posto alla «*funzione di rilevazione tempestiva della crisi*» è ovviamente il perno (di derivazione EU) della novella legislativa, che ha come obiettivo quello di aumentare il livello di consapevolezza dell’imprenditore sugli effetti “collettivi” della crisi della propria impresa che la collettività, appunto, vorrebbe non subire.

Contemporaneamente, la medesima acuita consapevolezza dovrebbe consentire la nascita di una classe imprenditoriale che gestisca il rischio di impresa in maniera meno avventata scaricando il peso della propria avventatezza, per esempio, sulla forza lavoro, su mancati versamenti di imposte e contributi, magari con operazioni azzardate al limite del codice penale.

A fronte di un esercizio di spinta alla costruzione di una impresa “adeguata” il legislatore ha fornito nuovi strumenti facilitatori della risoluzione della crisi (specialmente se rilevata anticipatamente) coinvolgendo i creditori in meccanismi che comportano maggiore consapevolezza anche da parte loro e addirittura “imposizioni” legali di soluzioni della crisi anche in caso di dissenso.

Piaccia o no, quindi, l’impresa è oggi un attore privato e pubblico con pendenza che varia a seconda del suo andamento favorevole o sfavorevole.

A tale riguardo può essere utile osservare che il medesimo legislatore non ha lesinato interventi di facilitazione della nascita dello spirito imprenditoriale. Basti pensare ad esempio alla Srl semplificata (quindi con capitale ridottissimo) – alle Start up innovative – alla pluralità di contribuzioni a garanzia pubblica a seconda del tipo di investimento e della forma giuridica.

A ben vedere si può anche trovare un che di contraddittorio fra la aspettativa di “adeguati” assetti organizzativi e la costituzione di una società a responsabilità limitata senza capitale sociale “adeguato”.

Gli adeguati assetti in chiave operativa

Giunti a questo punto del tema, riprendiamo, quindi, l’osservazione di partenza: gli adeguati assetti debbono essere bagaglio della buona impresa anche senza che ciò sia imposto dal legislatore.

Per avere una idea sufficientemente concreta degli adeguati assetti organizzativi, specialmente ove essi non siano già disciplinati nello specifico da norme e regolamenti (o generali o settoriali), si può fare saggio uso del contenuto della cosiddetta “*check list*” contenuta nella Sezione II del decreto 21 marzo 2023, composizione negoziata della crisi di impresa, ve-

APPROFONDIMENTI

tifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Detta Sezione, infatti, sebbene dedicata alla verifica della risanabilità dell'impresa che accede alla composizione negoziata, presuppone l'esistenza degli adeguati assetti grazie ai quali il piano di risanamento può conseguire con successo.

A mio avviso quindi la *"check list"* costituisce lo specchio della struttura degli adeguati assetti senza i quali il piano di risanamento può non derivare, segnalando quindi anche le carenze strutturali dell'impresa che possono aver contribuito alla crisi stessa.

Non è questa la sede per procedere ad una disamina puntuale del contenuto della *"check list"* (costituita da domande che debbono porsi l'imprenditore e l'esperto della composizione negoziata) ma il semplice riporto dei titoli dei primi cinque paragrafi della Sezione è sicuramente evocativo: 1. il requisito dell'organizzazione dell'impresa; 2. rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente; 3. individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi; 4. le proiezioni dei flussi finanziari; 5. il risanamento del debito.

Chiunque abbia dimestichezza con le materie aziendalistiche sia finanziarie che operative immediatamente comprende quale *"adeguato assetto"* consenta di rispondere efficacemente alle tante domande sottostanti i cinque paragrafi.

Conclusioni aperte

Concludiamo con una osservazione specifica sulla composizione negoziata della crisi. Da quando tale strumento normativo è venuto in luce, la discussione sulla sua concreta efficacia nei casi di crisi avanzata ovvero di vera e propria insolvenza (non esclusi dalla norma stessa) ha forse deviato l'attenzione sul fatto che essa in verità nasce per consentire all'imprenditore di intervenire proprio al sentore di arrivo della crisi stessa. L'unico caso professionalmente vissuto da chi scrive come esperto della composizione negoziata è stato tale: una crisi potenziale che l'imprenditore ha voluto tempestivamente discutere con le proprie banche finanziatrici. E qui si è potuto notare come il ceto bancario coinvolto sia rimasto particolarmente spiazzato dal fatto che erano state avviate trattative in una condizione di vera assenza di crisi se non prospettica. La norma nata esattamente per questo scopo era già talmente *"inflazionata"* dalla miriade di casi di crisi avanzata ed insolvenza che gli istituti bancari non erano in grado di apprezzare i (rari) casi in cui la *"ratio legis"* aveva la propria sublimazione. Questo fenomeno certamente giustifica chi sostiene che la composizione negoziata dovrebbe escludere i casi di insolvenza.

Pertanto, la incredulità bancaria nel caso esposto aveva comunque generato effetti distorsivi dato che alcuni istituti avevano immediatamente applicato un automatismo interno di classificazione del soggetto accedente alla composizione negoziata come *"Utp"* (*"Unlikely to pay"*). Tale tesi fu da chi scrive contestata durante le trattative (grazie anche ad autorevole parere

di dottrina già uscito sul punto), dato che non ve ne erano ragioni sostanziali.

Si noti con favore che una delle proposte del correttivo al CCII riguarda l'articolo 16 in cui il comma 5 è corredato dalla "nuova" previsione per cui l'accesso alla composizione negoziata non costituisce «*ragione di una diversa classificazione del credito*».

Ecco, quindi, che un mancato tempestivo coordinamento fra norme di diversa natura (regolazione della concessione del credito e disciplina di vigilanza prudenziale – regolazione della prevenzione della crisi) può innescare il classico fenomeno "pro-ciclico" per cui ciò che non c'è ancora diviene realtà anticipata.

Ben venga quindi la modifica sul punto (uno dei mille nella gestione della crisi di impresa), a monito del fatto che più il legislatore tende a dare peso "pubblicistico" al «mondo impresa e rischio di impresa» a difesa di superiori interessi collettivi, più occorre un'attenzione altissima agli intrecci naturali ed innaturali che ne conseguono.

Credo che sia chiaro per tutti che non è né ammissibile, né auspicabile che possa per sbaglio passare un messaggio alla collettività per cui la legge riesce di per sé ad escludere l'esistenza del rischio di impresa. Sarebbe un messaggio pericolosamente distorsivo.

APPROFONDIMENTI

Brevi note sui principi di accesso alla crisi da sovraindebitamento familiare

Emanuela Lupi

Emanuela Lupi, Dottore commercialista in Forlì Cesena

APPROFONDIMENTI

Il fenomeno del sovraindebitamento familiare è un problema crescente in molti Paesi, Italia inclusa. Con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, D.Lgs. n. 14/2019 e successive modifiche e integrazioni, il legislatore ha cercato di dare una risposta sistematica e strutturata alle difficoltà economiche delle famiglie e dei consumatori, introducendo soluzioni più moderne e accessibili.

L'art. 66 del CCII ammette espressamente le c.d. procedure familiari, ovvero i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso alle procedure da sovraindebitamento conosciute quando siano conviventi o l'origine del debito sia comune. Il legislatore all'art. 66, comma 2, ha precisato chi siano i membri della stessa famiglia e delimita il perimetro, oltre che al coniuge, ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro il secondo, alle parti dell'unione civile ed ai conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Il concetto di "famiglia"

La nuova normativa, oltre a considerare la convivenza familiare fondata sul rapporto di coniugio, quella fondata sulla convivenza "*more uxorio*", è andata oltre, ipotizzando anche la convivenza fra membri della famiglia parenti e affini per estendersi sino a ricomprendere ascendenti, discendenti, collaterali, purché entro il limite del quarto grado per i parenti e del secondo per gli affini, ed estende la propria efficacia sino a ricomprendervi coppie di fatto, siano esse omoaffettive o eterosessuali, al fine di consentire l'accesso alla procedura a tutti coloro che siano legati da un vincolo di convivenza, nel pieno rispetto del dettato costituzionale posto dall'art. 2 della Costituzione, che pone l'inviolabile e fondamentale principio di uguaglianza.

Il rapporto di convivenza, in prima battuta, dovrà essere provato dagli istanti in sede di domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento prescelta, e dovrà essere adeguatamente documentato ai fini del giudizio

di ammissibilità. Sotto il profilo probatorio, la prova più idonea consiste nel certificato di stato di famiglia, ove si tratti di coppie fondate sul matrimonio, ovvero, negli altri casi, nei certificati di residenza degli istanti. Nel caso in cui le certificazioni pubbliche non documentino adeguatamente la convivenza, la prova può essere fornita anche con altri mezzi, quali dichiarazioni di terzi; l'accertamento della veridicità sarà poi onere dell'OCC e la valutazione sarà rimessa al prudente apprezzamento del giudice ex art. 2729 del Codice civile.

Origine comune del sovraindebitamento

L'altro requisito è rappresentato dall'origine comune del sovraindebitamento, ovvero la comunanza fra i debitori e il titolo che ha causato la situazione debitoria, nella maggioranza dei casi, sono i debiti contratti congiuntamente dai membri della famiglia, contratti insieme per esigenze familiari o per fronteggiare impegni: basti pensare ai mutui per l'acquisto della casa, ai finanziamenti per il credito al consumo erogati ai coniugi, oppure alle fidejussioni da essi prestati per garantire i debiti dell'impresa che gestiscono, eventualmente insieme, ovvero per garantire debiti della prole.

Sotto il profilo pratico, la prova di questo requisito non presenta particolari difficoltà, in quanto è sufficiente la disamina dei documenti che costituiscono il titolo del credito: il contratto di mutuo, stipulato da più di un membro della famiglia, il precetto e il pignoramento immobiliare, normalmente notificati a tutte le parti del mutuo ed il secondo trascritto contro tutti e due, e così via.

APPROFONDIMENTI

Valutazione del merito creditizio e l'inedito ruolo "sociale" imposto alle banche

Nicola Mangione

Avvocato cassazionista del Foro di Forlì-Cesena

APPROFONDIMENTI

Non incombe più solo sul consumatore l'onere di dimostrare la propria prudenza nell'accedere al credito, bensì spetta anche all'istituto bancario, soggetto professionale dotato degli strumenti necessari, la responsabilità di attestare in modo adeguato ed approfondito, secondo le previsioni di cui agli artt. 124-bis e 120-undecies del Tub (da lui stesso utilizzate per la valutazione del rischio di insolvenza e, quindi, di perdita economica del proprio investimento), la correttezza della valutazione del merito creditizio. Questo è il recente orientamento espresso dalla Corte di Appello di Bologna in materia di meritevolezza e di merito creditizio, orientamento da cui, tra le righe, sembra trasparire per le banche un inedito "ruolo" sociale.

Nella sentenza n. 1077/2023, i giudici bolognesi, infatti, assegnano in modo differente dal passato i pesi e gli oneri della procedura da sovraindebitamento tra consumatore/debitore e soggetto erogatore del credito. La Corte, rigettando il reclamo proposto da una banca avverso l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67, D.Lgs. n. 14/2019, supera, pertanto, la precedente definizione di assenza di meritevolezza del debitore e al tempo stesso responsabilizza il finanziatore che non abbia compiuto una preventiva dettagliata valutazione della situazione economica e finanziaria del richiedente e della sua capacità di rimborso, ponendolo – in modo del tutto inedito – davanti all'organismo di composizione della crisi prima e del giudice poi, in posizione di garante del patrimonio proprio finanziato.

La questione della meritevolezza ai fini dell'accesso alla procedura

Accertato come l'assenza di meritevolezza impedisca del tutto al consumatore l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, la Corte verifica come, ai sensi dell'art. 69, D.Lgs. n. 14/2019 per assenza di meritevolezza (e quindi condizione per non accedere alla procedura), debba considerarsi solo lo "status" di colui che abbia generato i debiti a seguito

APPROFONDIMENTI

di una sua eventuale colpa grave, di sua malafede o di sua frode, non portando la norma alcun riferimento alla colpa generica.

Rilevano i giudici, infatti come nel Codice della Crisi sia del tutto scomparso l'obbligo di cui al previgente comma 3, art. 12-bis della L. n. 3/2012, che imponeva al giudice di escludere dall'omologa tutti quei casi in cui il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (consapevolezza), dovendo ora il giudice, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 14/2019 vigente, limitarsi a valutare se la proposta e il relativo piano siano, semplicemente, ammissibili. Analogamente, è pure rilevato, come sia scomparso il periodo che, sempre all'interno dell'originario comma 3, art. 12-bis della legge n. 3/2012 prevedeva, inoltre, anche l'obbligo (già espunto dal nostro ordinamento dall'art. 4-ter, comma 1, lett. g), n. 1), D.L. 28.10.2020, n. 137, conv. in L. 18.12.2020, n. 176) di non omologare il piano del consumatore che avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Rilevano, pertanto, i giudici come tale modifica legislativa abbia mutato il precedente regime che addossava al consumatore/richiedente, molto spesso soggetto privo di un adeguato livello culturale per riconoscere il proprio crescente stato di indebitamento, l'onere di esporre la sua posizione e giustificare, magari anche "ora per allora" alla luce del già avvenuto sovraindebitamento, le precedenti ragioni e modalità di accesso al credito, assumendosi, tempo dopo al momento dell'istanza, il rischio di non vedersi omologare il piano, in quanto, con "il senno del poi", considerato colpevole anche solo in modo generico.

Ciò in considerazione del fatto che la nozione di "meritevolezza" si fonda più sulla dimostrazione dell'assenza di condotte inadeguate, che sulla dimostrazione della presenza di azioni meritorie vere e proprie, oltre che, in questi termini, sulla dimostrazione della "consapevolezza" di poter onorare i debiti assunti tramite il credito; consapevolezza questa del tutto relativa e soprattutto "volubile" e persino "volatile". Troppe sono, infatti, le variabili che nel corso del tempo modificano la percezione del consumatore del debito e delle proprie risorse. Nel caso oggetto del giudizio, il richiedente, pur confidando in buona fede, all'atto dell'ottenimento dei finanziamenti, di poter onorare i debiti contratti con i proventi del suo lavoro ed eventualmente, anche con parte di quelli della ex moglie, si è, infatti, trovato nel corso del tempo a separarsi e a divorziare, peggiorando irreparabilmente il suo tenore di vita. Il richiedente si è ritrovato da solo a dover fare fronte ai finanziamenti contratti durante la vita familiare, il tutto aggravato da una sopraggiunta grave malattia invalidante che, limitando la sua capacità lavorativa, ha limitato anche la sua capacità di reddito.

Così argomentando, la Corte ha riconosciuto chiaramente l'intenzione del legislatore di mitigare il peso gravante sul consumatore/debitore e di

non esigere da lui «*requisiti soggettivi troppo stringenti*», ovvero «*requisiti puramente negativi ed ostativi*»; così argomentando la Corte ha, quindi, inevitabilmente dovuto prendere in considerazione anche il comportamento degli enti finanziatori circa i criteri seguiti nell'erogazione dei finanziamenti e circa i controlli compiuti sul richiedente e sulla sua solvibilità.

L'accuratezza dell'indagine bancaria sulla solvibilità creditizia del consumatore

È ben noto come l'erogazione dei finanziamenti senza un'adeguata valutazione completa e veritiera della situazione del debitore, o peggio sorretta da informazioni incomplete o inaccurate, contribuisca non solo alla creazione, ma anche all'aggravamento dello stato di sovraindebitamento del consumatore. Non a caso il terzo comma dell'art. 68 del Dlgs. n. 14/2019 dispone che l'Organismo, nella relazione di cui al comma 2 della stessa norma, debba inserire, oltre alla descrizione del comportamento del debitore e delle cause del suo indebitamento, anche, ai sensi del successivo comma 3, l'ulteriore valutazione circa la meritevolezza della banca, obbligata a norma dell'art. 124-bis del D.Lgs. 1°9.1993, n. 385, a verificare la solvibilità creditizia del consumatore stesso effettuando, in fase preliminare all'erogazione, una valutazione della capacità di rimborso del finanziamento sulla base dell'analisi delle entrate economiche del patrimonio suscettibile di esecuzione forzata, sulle precedenti esperienze di rimborso, nonché sulle informazioni fornite dal richiedente o acquisite tramite database pertinenti, con lo scopo di certificare che la banca, con la concessione del finanziamento, non abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento; circostanza questa che, se accertata dall'OCC, ai sensi del secondo comma dell'art. 69 impedisce all'istituto negligente di presentare opposizioni o reclami in sede di omologa.

La sentenza bolognese, ridisegnando e ridistribuendo in materia di sovraindebitamento e concessione del credito, gli oneri e le responsabilità tra consumatori e istituti bancari, si inserisce, pertanto, in quell'orientamento giurisprudenziale, soprattutto di merito, che fin dal 2021, già prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, aveva cominciato a considerare la meritevolezza non più solo un onere esclusivo del consumatore, e a coinvolgere sempre più attivamente le banche in una sempre più adeguata e, soprattutto, diligente, valutazione del merito creditizio e della solvibilità dei richiedenti: un vero e proprio "passo avanti" nella protezione dei consumatori e nella promozione di pratiche finanziarie sostenibili e responsabili.

Con la sentenza 30.6.2021, n. 18610 la Suprema Corte ha, infatti, statuito come illecita, per violazione dei doveri di prudente gestione con responsabilità risarcitoria, l'erogazione di un credito a soggetti in situazione di difficoltà economico finanziaria tale da escludere una prospettiva di su-

APPROFONDIMENTI

peramento della crisi, ovvero a soggetti non adeguatamente valutati. Principio, questo ribadito anche dall'ordinanza 14.9.2021, n. 24725 e dalla sentenza Cass. 27.10.2023, n. 29840, che sanciscono come sia onere degli istituti di credito prevenire situazioni di sovraindebitamento e tutelare i consumatori da pratiche di concessione del credito irresponsabili e poco trasparenti. In altri e più chiari termini, come ribadito in data 11.1.2024 anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è proprio una corretta valutazione del merito creditizio a proteggere i consumatori, posto come la violazione di tale obbligo comporti la nullità del contratto di credito al consumo.

Considerazioni conclusive

In conclusione, la sentenza della Corte di Appello di Bologna, certamente non nascondendo un certo "*favor*" nei confronti del debitore/consumatore, interpreta le mutate norme di cui al nuovo piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come introdotte dal Codice della Crisi, attribuendo a ciascuna parte come si è visto, secondo il suo peso e la sua forza, il giusto onere e le giuste responsabilità; in particolare, volendo riassumere il pensiero della Corte, se, da un lato, il Codice chiede al debitore l'assenza di colpa grave, malafede o frode, dall'altro, chiede alle banche di trasformare quella pratica posta a tutela del proprio investimento (si ricorda come sia interesse della banca valutare il rischio economico-finanziario del cliente per accertare la capacità del finanziato di restituire gli importi erogati) in una pratica per loro del tutto sconosciuta, rivolta a tutelare la parte più debole dal prevedibile innalzamento del rischio di insolvenza: insomma di svolgere anche un ruolo per così dire "sociale", ponendosi anche quale garante del debitore e del suo patrimonio.

APPROFONDIMENTI

Enti del Terzo settore, la convergenza al mondo profit

Alessandro Micocci

Dottore commercialista e Revisore legale, Odcec Roma

APPROFONDIMENTI

Con la legge 4 luglio 2024, n. 104, si è concluso definitivamente l'iter approvativo del disegno di legge "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore", modificando in tal modo alcune disposizioni del Codice del Terzo settore. In particolare, l'articolo 13 prevede che tutti gli enti, la cui attività principale sia diversa da quella d'impresa, debbano redigere il rendiconto secondo quanto stabilito dalle linee-guida ministeriali definite nel D.M. 5.3.2020. A tal proposito, gli enti del Terzo settore devono predisporre un prospetto di Stato Patrimoniale, un rendiconto gestionale da dove si evincano i proventi e gli oneri, e la relazione di missione.

La normativa prevederebbe anche una semplificazione per gli enti meno rilevanti ed in particolare per tutti quelli i cui ricavi siano inferiori a 300 mila euro e che possono procedere con un rendiconto semplificato per cassa e non per competenza (con una ulteriore semplificazione per gli enti con ricavi inferiori a 60 mila euro, per i quali è prevista la possibilità di indicare entrate e uscite in maniera non dettagliata).

La recente norma ha inoltre previsto in 180 giorni il termine massimo dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione e il deposito dei propri rendiconti, salvo che non venga svolta in via esclusiva o principale attività di impresa commerciale (in quest'ultimo caso il termine massimo è ridotto a 60 giorni).

Analogie tra il mondo profit e il mondo non profit

L'obbligo di redigere un rendiconto entro determinate tempistiche sembrerebbe richiamare quel sistema di norme tipiche del mondo profit. Infatti, per predisporre un rendiconto, è indubbia la necessità, per gli enti del Terzo settore, di dotarsi di un sistema contabile analogo a quello delle imprese e previsto dal richiamato articolo 13, comma 4 - «*Gli enti del Terzo settore che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere*

APPROFONDIMENTI

le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile» - e necessario anche per fornire le informazioni richieste dal Codice Stesso:

- attività di interesse generale (articolo 5);
- attività diverse (articolo 6);
- raccolta fondi (articolo 7);
- destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro (articolo 8).

Inoltre, una ulteriore similitudine contabile risulterebbe essere la presenza di un principio Oic dedicato proprio al mondo non profit (Oic 35), oltre al riferimento alla normativa tributaria, previsto dall'articolo 87 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento agli articoli 2216 e 2217 del Codice civile (tenuta del libro giornale e del libro inventari). Infine, per analogia, la relazione sulla missione potrebbe essere paragonata alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione disciplinate dagli articoli 2427 e 2428 del Codice civile.

Persiste comunque il dubbio se siano sufficienti queste similitudini per poter parlare di una vera e propria convergenza tra due mondi che, in linea teorica, nascono con finalità diverse, se non opposte.

Il punto da cui partire potrebbe essere la presenza, anche per il mondo degli Ets, degli adeguati assetti e, di conseguenza, della responsabilità degli amministratori e degli enti. Infatti, da una lettura degli articoli 2082 e 2381 del Codice civile, si potrebbe ipotizzare che tali disposizioni normative siano di esclusivo appannaggio del mondo delle imprese, supposizione che verrebbe confermata dalla lettura dell'articolo 2086 del Codice civile (*«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»*).

Ad una analisi più approfondita, giova ricordare come la finalità dell'articolo 2086 non deve essere intesa come un ostacolo allo sviluppo aziendale, bensì come una opportunità per far emergere, anticipatamente, situazioni di crisi nell'organizzazione. Tale interpretazione troverebbe accoglimento nell'articolo 30 del Codice del Terzo settore (*«l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento »*), oltre che nella giurisprudenza europea che considera impresa *«qualsiasi ente che esercita un'attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento»*.

Considerazioni conclusive

Concludendo, partendo dalla considerazione che l'attività svolta dagli enti del Terzo settore non sia il perseguimento del lucro, sembrerebbe, anche alla luce delle recenti novità normative, che il legislatore voglia orientare la disciplina del mondo non profit su un percorso simile a quello delle imprese. Un esempio in tal senso è la possibilità per gli Ets di adottare il modello 231/2001, dotandosi così di un sistema di regole interne che possano servire a migliorare la governance dell'ente, oltre che favorire la mitigazione dei rischi e la revisione legale dei conti, fattispecie prevista dagli articoli 30 e 31 del Codice e modificati appunto dalla recente legge n. 104/2024.

Dotarsi di un sistema di "governance" affidabile sarebbe inoltre utile e vantaggioso anche in termini Esg, in quanto renderebbe l'ente maggiormente credibile e attrattivo da parte degli "stakeholder", incentivando rapporti di *partnership* con il mondo profit attraverso piani condivisi di volontariato di competenza o similari.

APPROFONDIMENTI

La legittimazione del fallito a contestare gli atti impositivi nella sentenza delle Sezioni Unite

Emanuele Mugnaini

Dottore commercialista in Torino

APPROFONDIMENTI

Introduzione

Un'importante sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito il controverso tema della legittimazione processuale del contribuente fallito nel contestare atti impositivi. La questione, di grande rilevanza giuridica, è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza 28 aprile 2023, n. 11287, la quale ha stabilito che, in caso di inerzia del curatore fallimentare, il fallito può impugnare autonomamente l'atto impositivo.

Il contesto giuridico

In base all'art. 43 della legge fallimentare (l. fall.), la capacità processuale nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento è attribuita esclusivamente al curatore. Tuttavia, qualora il curatore si astenga dall'impugnare un atto impositivo, il fallito può intervenire, purché tale astensione sia caratterizzata da una pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà del curatore.

La questione dell'inerzia del curatore

Le Sezioni Unite hanno precisato che l'inerzia del curatore, sufficiente a legittimare l'azione del fallito, deve essere intesa come un comportamento di totale inattività. Se, invece, il curatore ha espressamente valutato e deciso di non agire, l'inerzia non può essere considerata tale da giustificare l'intervento del fallito. In questo caso, l'assenza di legittimazione del fallito può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualsiasi fase del processo.

La sentenza delle Sezioni Unite

La sentenza delle Sezioni Unite nasce da un'ordinanza interlocutoria del 25 agosto 2022, n. 25373, che ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione della questione alle Sezioni Unite, vista la sua importanza e le possibili ripercussioni anche al di fuori della materia tributaria. La questione principale riguardava se l'inerzia del curatore dovesse essere inter-

pretata come mera omissione o come risultato di una valutazione ponderata da parte degli organi della procedura concorsuale.

I principi stabiliti dalla Corte

Le Sezioni Unite hanno confermato che:

1. capacità processuale: il fallito non ha capacità di stare in giudizio per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, salvo inerzia del curatore;
2. inerzia del curatore: l'inerzia del curatore deve essere un totale disinteresse alla tutela giurisdizionale. La semplice decisione ponderata di non agire non configura inerzia;
3. interesse del fallito: il fallito mantiene un interesse personale a contestare gli atti impositivi per ridurre il passivo e per evitare conseguenze penali;
4. rilevabilità d'ufficio: l'assenza di legittimazione del fallito può essere rilevata d'ufficio dal giudice se non vi è inerzia del curatore.

APPROFONDIMENTI

Considerazioni conclusive

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11287/2023 rappresenta un chiarimento fondamentale per la legittimazione del fallito a impugnare atti impositivi in caso di inerzia del curatore. Questo principio garantisce una maggiore tutela dei diritti del fallito, permettendogli di intervenire in situazioni di totale disinteresse da parte degli organi della procedura fallimentare.

Tuttavia, rimane cruciale che l'inerzia sia interpretata come un'assenza totale di azione e non come una decisione ponderata di non agire, per evitare che la legittimazione del fallito diventi uno strumento di elusione delle responsabilità del curatore.

Ludopatia e sovraindebitamento

Cristina Zicari

Dottore commercialista Odcec di Agrigento

APPROFONDIMENTI

L'Italia è tra i primi Paesi al mondo per la pratica del gioco d'azzardo. Si stimano, più o meno, 17 milioni di persone che hanno giocato almeno una volta in un anno. Tra i 600 e i 700 mila giocatori risultano ad alto rischio di ludopatia; tra i 250 e i 300 mila sono considerati già patologici. La distribuzione geografica mostra una maggior presenza di pratica del gioco d'azzardo tra il Centro e il Sud della Penisola. In Sicilia, la piaga della ludopatia è molto diffusa. I giocatori patologici sfiorano sull'Isola, più o meno, le 90 mila unità, il 5% della popolazione. Le famiglie investono sul gioco d'azzardo il 6,5 % del proprio reddito. In Italia sono presenti attualmente 350.000 slot e 51.939 videolottery.

Decisamente allarmante è il coinvolgimento dei giovani, sempre più numerosi. All'interno di una popolazione scolastica compresa tra i 15 e i 19 anni, è emerso che poco meno del 50 % della popolazione studentesca è affetta dal gioco d'azzardo, con valori di genere molto differenti: il 60% maschi e il 38% femmine. Il 7% dei giovani intervistati presenta una condizione problematica al gioco, mentre il 3%, una situazione patologica.

Ma il fenomeno non è prerogativa soltanto dei giovani. Sorvolando la fascia intermedia che è, senza ombra di dubbio, la più numerosa possiamo affermare che anche gli anziani sono fortemente proiettati verso il fenomeno. All'interno di ogni tabaccheria, retrobottega di bar, piuttosto che in una sala giochi molto esposta, non è insolito trovare anziani che, in maniera meno spudorata rispetto ai giovani o con falso pudore, mettono in gioco la propria pensione, al di là dell'entità di quest'ultima. Insomma, una fascia sommersa che, comunque, ha il suo peso.

Dal fenomeno del gioco d'azzardo al sovraindebitamento

Dalla consultazione del Libro blu per il 2022 pubblicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si apprende che il gettito generato dal gioco d'azzardo nel 2022 è pari a 11,22 miliardi di euro, con un incremento di tutte le dimensioni di gioco rispetto all'annualità precedente.

APPROFONDIMENTI

Analizzando tali dati ad ampio spettro emerge che sovente i soggetti con disturbi da gioco d'azzardo patologico hanno due problemi da risolvere contemporaneamente: la ludopatia e il sovraindebitamento. Nella quasi totalità dei casi il ludopatico è un sovraindebitato, ha già perso o sta perdendo la casa, ha sulle spalle la cessione del quinto dello stipendio, finanziamenti vari e diverse carte di credito “revolving”.

Se, da un lato, il ludopatico riesce a venire fuori dalla dipendenza attraverso un percorso riabilitativo, rimane il problema economico-finanziario e, di solito, quest'ultimo sfocia nella separazione coniugale, allontanamento dalla famiglia, impossibilità di condurre una vita normale una volta abilitato e non più giocatore, perché rincorso dai creditori. Qui la connessione tra ludopatia e sovraindebitamento.

Anche la giurisprudenza si è dovuta occupare di tale fenomeno, con una presa di coscienza importante e un orientamento giurisprudenziale perfettamente in linea con il pensiero medico-scientifico che considera la ludopatia come un vero e proprio disturbo dissociativo in grado di influire sulla capacità di intendere e di volere dei soggetti che ne sono affetti tanto da non rendere gli stessi imputabili nei procedimenti giuridici (tra tutte vedasi Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza 18 luglio 2018, n. 33463).

Un percorso di recupero-riabilitativo per accedere ai benefici di legge

Si è assistito ad una svolta nel modo di considerare il ludopatico: il soggetto con i disturbi da gioco d'azzardo patologico viene considerato “meritevole” di accedere ai benefici della legge sul sovraindebitamento, se dimostra di avere seguito un percorso di recupero-riabilitativo.

Dall'analisi dei dati sul gioco d'azzardo che si intreccia con le problematiche del sovraindebitamento è stata costituita ad Agrigento una Cooperativa sociale, che ispirandosi alla figura del Beato Rosario Angelo Livatino «martire della giustizia e indirettamente della fede», ha come obiettivo il rendere giustizia e sostenere soggetti svantaggiati a causa di dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, da alcol, da gioco d'azzardo, attraverso la promozione della dignità della persona ed il perseguimento del raggiungimento di uno stato di progressiva autonomia e maturità. La Cooperativa, fondata da un gruppo di professionisti che vantano una vasta esperienza nel campo dell'assistenza giuridica, commerciale e fiscale nella risoluzione dei problemi di sovraindebitamento nonché della cura della salute mentale, della consulenza psicologica e della riabilitazione, vuole rappresentare una nuova realtà nel panorama della prevenzione e del sostegno per i soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico.

I fondatori di questo progetto sono convinti che il primo passo sia l'emersione tempestiva della “fragilità” prima che sfoci in tragedia familiare, consapevoli di quanto sia difficile la presa di coscienza del problema della ludopatia. A tal fine hanno istituito un numero telefonico dedicato a cui rivolgersi per la risoluzione di problemi legati al gioco d'azzardo patologico. Il progetto del Centro d'Ascolto, nato dall'esperienza personale dei

soci della Cooperativa sulle tematiche legate al sovraindebitamento, mira ad intercettare il problema attraverso un canale diverso e di prossimità, più vicino alla gente e un po' più defilato, come le parrocchie e la Caritas parrocchiale, che possa spingere il coniuge, i parenti, i colleghi di lavoro, gli amici a segnalare la criticità, consapevoli del fatto che il ludopatico si nasconde, si vergogna, spesso non riconosce di avere un problema.

I soci della Cooperativa - sulla scorta del messaggio del Beato Livatino «*Essere credenti e credibili*» - hanno ritenuto opportuno e non più procrastinabile considerare il gioco d'azzardo patologico un problema che investe tutti in modo indiretto e di conseguenza attivarsi per fornire un aiuto concreto, con un servizio di consulenza per appuntamento mirato ad indirizzare il soggetto ludopatico verso il percorso più consono alla risoluzione del proprio problema.

APPROFONDIMENTI

L'Etica e la Morale nella professione del Commercialista declinata al femminile

Daniela Mancinelli

Vicepresidente CPO Odcec Cassino

APPROFONDIMENTI

Per insoliti motivi, mi sono imbattuta nei termini Morale ed Etica. Ho pensato, perciò, di riflettere “ad alta voce” di cosa significano e le loro implicazioni sul concetto di “Professione declinata al femminile”. Mi pongo, dunque, a interrogarmi sulla problematica de «l'Etica e la Morale nella professione del Commercialista declinata al femminile». Partendo dalla differenza semantica tra i due termini:

- Morale = chiaro riferimento ad un insieme di valori, norme e comportamenti che regolano un insieme di soggetti che interagiscono; inscindibilmente legata, dunque, alla comunità di appartenenza;
- Etica = riflessione teorica e razionale sui concetti di “bene” e “male”, sui valori e sul comportamento umano; si occupa di analizzare, discutere e rendere sistematico ciò che è morale, cercando di definire principi universali (*fonte: AI*).

A questo punto, per una categoria come quella dei commercialisti che si è dotata di un Codice deontologico compiutamente elaborato e condiviso, ecco che i due termini si delineano in un confronto dialettico che contempera il comportamento individuale (Morale), ossia l'agire secondo coscienza, ad esempio, rifiutando incarichi poco trasparenti e il rispetto di principi universali per la categoria (Etica), ad esempio, il rispetto dell'indipendenza e della correttezza, oltre alla riservatezza e alla professionalità.

La Commercialista donna

A questo punto occorre riversare la complessità dell'interazione tra i principi sopra citati e l'essere Donne e Professioniste.

Il “care” ossia l'abitudine alla cura, non solo insita nell'animo femminile, ma anche ricercata ed inculcata da un patriarcato atavico che connette il concetto di cura con quello di valore, ha spinto per decenni le professioniste (ahimé, in molti campi) a plasmare il loro impegno verso una sorta di dedizione assoluta.

APPROFONDIMENTI

Il “passo indietro” spesso richiesto se non addirittura imposto, il compenso inteso quasi come un *benefit* piuttosto che come diritto sacrosanto di remunerazione, sono elementi che si sono toccati con mano, sferzate possenti sull'animo e sull'esistenza di donne solide ma quasi sempre sottostimate.

Fortunatamente le cose cambiano, le donne emergono e, come spesso accade, riescono a sovvertire il “male” in “bene”, elargendo saggezza lì dove l'odio sarebbe stato implacabile.

Ecco che il “prendersi cura dell'altro” è diventato studio meticoloso, impegno instancabile e capacità creativa posta al servizio di una professione complessa e a volte portatrice di inspiegabili competizioni – addirittura - tra cliente e consulente.

Con anni di pazienza e di etica propositiva applicata alla morale (e non al moralismo spicciolo), hanno scavato la roccia della diffidenza, lavato via i pregiudizi che il “genere” potesse equivalere a superficialità.

Ancora tanta fatica si staglia all'orizzonte ma, almeno, un tema è chiaro: nessun mantello dell' invisibilità, nessun padre/marito/fratello sono necessari, la forza risiede nella capacità del Genere femminile di ampliare i punti di vista, di sviluppare i particolari mantenendo unito l'insieme.

Il Commercialista donna ha consolidato il ruolo di “formatrice” di “divulgatrice” del sapere e dell'esperienza.

Il pane amaro della discriminazione ha attirato il companatico della solidarietà e della capacità di superare sterili “quote rosa” attraverso dimostrazioni di disciplina e competenza, forza e gentilezza nella *leadership*, mettendo da parte una paventata e mortificante aggressività - a loro dire - ciclica, sostituendola con allegrezza quasi irridente e coraggio nel cammino verso se stesse.

Deontologia, etica e norme le protagoniste nella comunicazione di tutte le professioni ordinistiche

Comunicazione, pubblicità e marketing nella professione: uno slalom tra consapevolezza e regole. Sintesi sulle nuove regole deontologiche per i Commercialisti e per gli Esperti Contabili.

Mirco Comparini

Ragioniere Commercialista e Revisore legale Odcec Livorno, Pubblicista OdG Toscana, Componente Commissione Deontologia del Cndcec

APPROFONDIMENTI

La comunicazione e, in generale, gli aspetti di carattere pubblicitario sono temi sempre più protagonisti e sempre più presenti nella quotidianità di ogni libero professionista e sempre più oggetto di particolare attenzione per le professioni ordinistiche.

Inoltre, la presenza di strumenti di comunicazione facilmente disponibili e di tecniche promozionali sempre più raffinate ne agevolano l'accesso di massa comportando, appunto, forti rischi nell'uso deontologico, ma anche etico, oltre che di rispetto delle norme vigenti.

Un altro aspetto molto importante è la consapevolezza che «*comunicare e pubblicizzare siano due azioni molto diverse*», seppur genericamente simili, che richiedono un equilibrio sottile tra libertà e responsabilità.

Infatti, comunicazione e pubblicità costituiscono da sempre, anche nel più classico e noto settore puramente commerciale, temi molto delicati per gli effetti che hanno o possono avere nelle scelte finali degli utenti ed è per questo che sono sottoposti ad una regolamentazione (anche internazionale) e ad una vigilanza attente e puntuali integrate anche da forme di autoregolamentazione e autodisciplina da parte degli operatori del settore.

La rimozione del divieto di pubblicità per le libere professioni

Un altro aspetto da considerare è l'incidenza culturale del fattore "tempo". Infatti, non è da molti anni che le professioni ordinistiche si sono trovate ad affrontare tali temi dopo la rimozione di divieti presenti da molti decenni e, per questo motivo, molti singoli professionisti ordinistici non hanno ancora maturato particolare esperienza, conoscenza e, potremmo dire, anche "confidenza" prendendo a punto di riferimento la più classica (spesso aggressiva) forma pubblicitaria e di comunicazione adottata da imprese e suggerita da consulenti di marketing spesso ignari delle regole previste per le professioni.

A dimostrazione di ciò, occorre considerare, infatti, che la pubblicità ha radici molto antiche e, oltre a collegarsi allo sviluppo storico di eventi, feste e manifestazioni, nonché delle prime attività commerciali e delle relative iscrizioni, insegne e simboli merceologici, tale storia si intreccia anche con quella della propaganda politica, così come rinvenuto a Pompei dove sui muri sono state ritrovate scritte che annunciavano feste, gare sportive, spettacoli, ma anche scritte rivolte a sostenere i diversi aspiranti alle cariche pubbliche cittadine.

Il primo annuncio a mezzo stampa risale però al 1479 e venne fatto dall'editore inglese W. Caxton per pubblicizzare i propri libri.

La materia, quindi, è molto vasta, articolata, complessa e "storica" ed ecco che, per gli effetti diretti sulle scelte degli utenti, la pubblicità e qualsiasi altro aspetto comunicativo non possono essere lasciati all'improvvisazione e alla scarsa conoscenza della ben delineata regolamentazione e, soprattutto per i professionisti, hanno la necessità di essere gestiti con ancor più professionalità, responsabilità e trasparenza rispetto all'ordinario.

APPROFONDIMENTI

Quale tipo di pubblicità? Il quadro normativo

Non abbiamo sufficiente spazio per elencare e descrivere i vari tipi di pubblicità possibili ed esistenti sui quali si è scritto moltissimo nel corso dei secoli da parte di autori ed esperti del settore, ma è possibile identificare l'unica tipologia pubblicitaria consentita a tutti i liberi professionisti iscritti in Albi e, pertanto, anche agli iscritti all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (Odcec).

In tale materia assume, infatti, rilievo fondamentale l'art. 2 del D.L. n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006 (c.d. "decreto Bersani"), il quale, «in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato», ha previsto, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'abrogazione, tra l'altro, del «divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio».

Trattasi di una previsione normativa confermata dall'art. 3, comma 4, lett. g), D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, secondo il quale «la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie».

Tali norme trovano integrazione da quanto previsto dall'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 59/2010 (recepimento Dir. CE 2006/123/CE), ove è stabilito che «limitazioni al libero impiego delle comunicazioni commerciali da parte dei prestatori di servizi che esercitano una professione regolamentata devono

APPROFONDIMENTI

essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità» e che, al comma 3, attribuisce ai codici deontologici la finalità di assicurare che «le comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che esercitano una professione regolamentata sono[iano] emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione, nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate».

Conclude tale percorso normativo, il D.P.R. n. 137/2012 che ha introdotto una disciplina uniforme in materia di pubblicità per tutte le professioni regolamentate, prevedendo all'art. 4 che: «1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. 2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145».

Da quanto sopra riportato se ne conclude che l'unica tipologia di pubblicità consentita agli iscritti in Ordini professionali è la pubblicità informativa e che la regolamentazione e la vigilanza sono affidate, "come minimo", ai codici deontologici delle stesse professioni. La frase "come minimo" sta a significare che l'attribuzione per legge ai codici deontologici sul "rispetto delle regole professionali", non esclude che previsioni specifiche siano direttamente riportate anche negli ordinamenti professionali, come, ad esempio, in quello della professione di Avvocato.

Quale tipo di pubblicità e quali elementi pubblicizzabili?

Il Codice deontologico degli iscritti all'Odcec

Sulla base della sopra descritta cornice normativa il Codice deontologico degli iscritti all'Odcec, l'art. 44 (Concorrenza – Informazione, pubblicità informativa e utilizzo dei titoli), in merito alla pubblicità informativa dispone: «1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. 2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, i quali devono avere fine esclusivamente promozionale, devono in ogni caso ispirarsi ed essere conformi al decoro e all'immagine della professione. È in particolare vietato inviare, anche tramite terzi, comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, offrendo le proprie prestazioni professionali senza che questi ne abbiano fatto richiesta. 3. Le informazioni devono essere trasparenti, veri-

tiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie, comparative, enfatiche, superlative o suggestive. Ogni informazione deve poter essere verificabile con elementi oggettivi. 4. Nelle informazioni pubblicitarie non possono mai essere menzionati o indicati nominativi dei clienti o delle parti assistite, ancorché abbiano fornito il proprio consenso, e non possono mai essere promosse attività di altri soggetti. 5. Nell'esercizio della propria attività il professionista utilizza il titolo professionale spettante in base all'ordinamento professionale vigente [...]».

Sintetizzando il tutto (sintesi valida per tutte le professioni ordinistiche):

- tipologia pubblicità consentita: pubblicità informativa;
- strumenti e mezzi di comunicazione consentiti: nessun limite;
- primo oggetto dell'informazione: attività professionale;
- secondo oggetto dell'informazione: specializzazioni;
- terzo oggetto dell'informazione: titoli professionali;
- quarto oggetto dell'informazione: struttura dello Studio;
- quinto oggetto dell'informazione: compensi delle prestazioni;
- altre concessioni o vincoli: nessuna.

APPROFONDIMENTI

Tutto ciò significa che il messaggio pubblicitario deve avere come unico scopo quello di informare e/o semplicemente promuovere l'attività del professionista nel rispetto delle caratteristiche sopra richiamate. Infatti, la pubblicità informativa è la modalità pubblicitaria utile a far conoscere dati o fatti rilevanti o anche necessari e tali informazioni, chiaramente dettagliate, nella maggior parte dei casi sono e devono essere verificabili e misurabili, tanto che assume anche la qualifica di "informazione di servizio" o anche la denominazione di "pubblicità diffusiva".

A fini di completamento e chiarimento, così da fornire anche un supporto ed un indirizzo nella costruzione del messaggio da parte del professionista, il nuovo Codice deontologico degli iscritti all'Odcec, approvato in data 31 marzo 2024, ha:

- integrato il precedente testo ed i termini già presenti nella precedente versione con l'inserimento al comma 3 di ulteriori termini specificatamente attinenti al settore della comunicazione/pubblicità;
- chiarito l'ambito descritto al comma 4 (impossibilità di menzionare nomi di clienti) non essendo un elemento pubblicizzabile a norma di legge e alla quale, pertanto, i professionisti hanno la necessità di adeguarsi.

Nello specifico, il comma 3 elenca una serie di classificazioni e tipologie di pubblicità ammesse e non consentite. Tra quest'ultime particolare importanza la assume la c.d. "pubblicità suggestiva", tipologia di pubblicità che usa e adotta immagini o linguaggi ecc. che evocano sensazioni, emozioni positive, offerte accattivanti ecc. con l'obiettivo di persuadere il pubblico andando ben oltre agli aspetti di carattere informativo. Un esempio di pubblicità suggestiva ci giunge da un provvedimento disciplinare intrapreso dal Consiglio Nazionale Forense e riconosciuto come legittimo anche dall'Agcm (Prov. 17.10.2013, n. 24553). Infatti, è stata ritenuta e qualifi-

cata come suggestiva (non ammessa) una pubblicità basata su un messaggio che offriva «la prima consulenza gratuita».

Infine, sempre in merito all'art. 44, è anche il comma 5 che assume importanza non solo perché richiama ancora il contenuto normativo obbligatorio (titoli professionali), ma anche perché, sempre a titolo di guida e suggerimento, il Codice deontologico invita a verificare il rispetto dell'ordinamento professionale i cui riferimenti, per gli iscritti all'Odcec, sono certamente l'art. 2 (Esercizio della professione), comma 1, l'art. 3 (Tutela dei titoli professionali), comma 1 e l'art. 39 (Titoli professionali), commi 1 e 2, D.Lgs. n. 139/2005 (Ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili), ma di fondamentale importanza la assume l'art. 61 (Costituzione dell'Albo unico), comma 6, relativo alle «disposizioni transitorie», articolo che risulta, ovviamente, ancora vigente anche a distanza di 20 anni.

Gli altri articoli del Codice deontologico degli iscritti all'Odcec

Sulla base dell'assunto riportato in apertura che si basa sulla differenza tra “comunicare” e “pubblicizzare”, seppur abbiano elementi comuni, il Codice deontologico, nella sua nuova versione, è intervenuto a completamento di quanto era già previsto raffinando e introducendo, anche in questo caso, terminologia attinente al tema e descrivendo linee di indirizzo e supporto in favore degli iscritti.

Gli articoli che interessano l'ambito comunicativo sono l'art. 6 (Integrità), comma 2, l'art. 11 (Disposizioni generali – Comportamento professionale), comma 1, l'art. 14 (Rapporti con i Colleghi – Collaborazione tra Colleghi), comma 2, l'art. 19 (Rapporti con i Clienti – Principi generali), comma 6, l'art. 24 (Rapporti con i Clienti – Compenso professionale), comma 7 e l'art. 39 (Altri rapporti – Rapporti con i mezzi di informazione e di comunicazione sociale), commi 1 e 2 e che, in sostanza, richiamano costantemente i principi fondamentali individuati dall'art. 44 richiedendone l'attuazione non solo nel momento di diffusione di una pubblicità, anche se rispettosamente informativa, ma anche in qualsiasi momento e contesto di carattere comunicativo, includendo i rapporti con i vari interlocutori con i quali il professionista è chiamato (o può essere chiamato) ad interagire nel corso dell'esercizio della sua professione.

Un aspetto molto importante è anche quanto previsto in termini di comunicazioni “non richieste” dal destinatario circa la trasmissione di *email*, messaggi o altre comunicazioni elettroniche a potenziali clienti con offerte dirette di prestazioni e competenze professionali, salvo che il destinatario abbia esplicitamente richiesto tali informazioni.

Seppur anche tale tema sia alquanto vasto, possiamo sintetizzare il tutto specificando che quanto introdotto nella versione aggiornata al Codice deontologico è conseguenza anche di una serie di provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante della *Privacy*) ed aventi proprio a tema tali tipologie di comunicazioni (Prov. 17.5.2023, n. 9999880; Ord. 16.9.2021, n. 9705632).

APPROFONDIMENTI

Considerazioni conclusive

Infine, un ultimo tema che preme segnalare è quello relativo all'art. 14, comma 2, che, in chiusura, riporta «*Il professionista, inoltre, non deve screditare o svilire le attività e le prestazioni professionali dei colleghi (...)*». Si tratta di una previsione introdotta *ex novo*, ma che, in realtà, non fa altro che assumere, anche in questo caso, un indirizzo a prestare attenzione a questo aspetto in quanto recente giurisprudenza ha consolidato l'applicazione dell'art. 2598 del Codice civile (Atti di concorrenza sleale) anche ai e tra i professionisti, così come già previsto da altri codici deontologici di altre professioni, ad esempio, gli Architetti (art. 20 del Codice deontologico).

APPROFONDIMENTI



Rassegna di giurisprudenza

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

Composizione negoziata della crisi - Piano di risanamento - Contratto d'affitto di ramo d'azienda - Richiesta di autorizzazione alla stipula - Art. 22 CCII - Non luogo a provvedere (C.c. art. 2560; Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 14/2019, art. 22)

Non v'è luogo a provvedere in ordine all'istanza autorizzativa nel corso di una composizione negoziata della crisi, tutte le volte in cui la debitrice abbia richiesto di essere autorizzata a stipulare un contratto d'affitto di un ramo d'azienda, a norma dell'articolo 22 del Codice della crisi d'impresa, esprimendo la volontà di concedere temporaneamente l'azienda in affitto a terzi e non invece di cederla definitivamente. L'articolo 2560, comma 2, del Codice civile non è derogabile ad opera delle parti del contratto di cessione, trattandosi di norma imperativa posta a tutela non delle parti stesse, bensì dei terzi creditori. In composizione negoziata l'intervento autorizzativo del tribunale è previsto nelle limitate ipotesi indicate dall'articolo 22 CCII, tra cui il trasferimento in qualunque forma dell'azienda o di uno o più dei suoi rami, in deroga all'art. 2560 c.c. (Massima redazionale)

- Tribunale di Terni, civile, decreto 30 aprile 2025

Crisi d'impresa - Misure protettive e cautelari - Sussistenza delle condizioni - Condizioni favorevoli al risanamento dell'impresa (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 14/2019, art. 19)

In materia di crisi d'impresa, nel procedimento relativo alle misure protettive e cautelari, sussistono le condizioni per la conferma delle misure protettive di cui all'art. 19 C.C.I.I. nei confronti dei richiedenti se, alla luce del parere favorevole dell'Esperto e della documentazione, emerge l'esistenza di condizioni favorevoli al risanamento dell'impresa. (Massima redazionale)

- Tribunale di Brescia, civile, ordinanza 17 aprile 2025

Procedure concorsuali - Procedura di composizione negoziata della crisi - Cessione di azienda - Cessione di ramo d'azienda (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 14/2019, art. 22)

Nell'ambito delle procedure di composizione negoziata della crisi, la competitività nella scelta dell'acquirente per la cessione di azienda o ramo d'azienda è un requisito indefettibile per la concessione dell'autorizzazione giudiziale ai sensi dell'art. 22 CCII, anche se da intendersi in senso deformaliz-

RASSEGNA
DI GIURISPRUDENZA

zato. Questo requisito è autonomo rispetto alla funzionalità e coerenza della cessione con il piano di risanamento. La vendita a trattativa privata, soprattutto se configurata con prevalente causa transattiva, è scarsamente compatibile con l'esigenza di trasparenza e competitività. Pertanto, per ottenere l'autorizzazione, è indispensabile che l'istanza sia corredata da una stima attendibile dei beni e dalla prova di aver svolto procedure di pubblicità, raccolta di manifestazioni di interesse e, se del caso, "gare" provvisorie sotto la supervisione dell'esperto. La deroga al principio di pubblicità e competitività, prevista in altri contesti (ad es., art. 94, comma 6, CCII), non può essere estesa alla composizione negoziata sulla base di generiche esigenze di riservatezza, ma trova applicazione solo in presenza di valori prevalenti specificamente individuati dalla norma (ad es., salvaguardia dell'occupazione o dell'avviamento in pericolo irreparabile). *(Massima redazionale)*

- Tribunale di Milano, civile, sentenza 6 aprile 2025

Composizione negoziata della crisi - Autorizzazione alla cessione d'azienda - Omologa dell'accordo di ristrutturazione - Condizione sospensiva - Clausola specifica contrattuale - Attività dell'Esperto ex artt. 16, comma 1, e 22, comma 1-bis, CCII (C.c. art. 2560; Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 14/2019, artt. 16, 22-23)

È ammessa l'autorizzazione richiesta alla cessione d'azienda sottoposta a condizione sospensiva dell'o-

mologa in momento successivo di un accordo di ristrutturazione con i creditori, anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata della crisi ex art. 23 CCII. La miglior soddisfazione del ceto creditorio si può raggiungere mediante un piano di risanamento analitico e, a maggior tutela delle parti, il deposito del corrispettivo della vendita su conto bancario vincolato all'ordine dell'Esperto, ammesso all'attività in base agli artt. 16, comma 1, e 22, comma 1-bis, CCII, incaricato di ripartire le somme previo ottenimento del consenso alla cancellazione dei gravami da parte dei creditori ipotecari. *(Massima redazionale)*

- Tribunale di Ancona, civile, decreto 27 marzo 2025

Procedura di composizione negoziata della crisi - Richiesta di nomina Esperto indipendente (art. 12 CCII) - Autorizzazione - Cessione d'azienda - Prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad un soggetto terzo - Procedura competitiva e bando di vendita - Offerta omogenea rispetto al perimetro aziendale - Espressa disapplicazione art. 2560, comma 2, c.c., e applicazione art. 2112 c.c. (C.c. art. 2560 e 2112; Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 14/2019, artt. 12 e 22)

Nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi, è ammissibile la cessione dell'azienda o di un ramo di essa, sebbene non sia funzionale rispetto al piano di risanamento, quando l'offerta ricevuta attraverso una procedura

competitiva di selezione dell'offerente, anche se di prezzo inferiore alla base d'asta, a parere dell'Espresso nominato, sia adeguata rispetto al valore del perimetro aziendale, sia idonea alla prosecuzione dell'attività di impresa, tuteli i livelli occupazionali e scongiuri il rischio di disgregazione dei valori aziendali. (Massima redazionale)

- Tribunale di Perugia, civile, decreto 11 marzo 2025

Composizione negoziata - Squilibrio patrimoniale - Squilibrio economico-finanziario - Imprenditore - Crisi - Insolvenza - Risanamento - Impresa - Ristrutturazione del debito Prosecuzione - Attività imprenditoriale (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 14/2019, art. 12)

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, CCII, l'imprenditore può accedere alla composizione negoziata se versa in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di crisi o di insolvenza (purché reversibile) e «risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa». Scopo della composizione non è la semplice ristrutturazione del debito esistente, ma la possibilità di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, sia da parte dello stesso debitore, sia da parte di un terzo (come reso evidente dal riferimento, contenuto nella norma, all'«impresa» e non all'«imprenditore»), resa possibile proprio grazie alle iniziative programmate dal debitore per superare la situazione di squilibrio, crisi o insolvenza non irreversibile esistente al momen-

to dell'accesso alla composizione. (Massima redazionale)

- Tribunale di Verona, civile, sentenza 10 marzo 2025

Composizione negoziata della crisi - Cessione dei rami aziendali - Autorizzazione richiesta al Tribunale - Posizione dell'acquirente - Beneficio della esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti anteriori al trasferimento aziendale e risultanti dai libri contabili - Validità del contratto traslativo dell'azienda anche in assenza dell'autorizzazione (C.c. art. 2560; Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 14/2019, art. 22)

In tema di composizione negoziata della crisi, l'autorizzazione ex art. 22 CCII alla cessione dei rami aziendali non è necessaria per la validità e piena efficacia del contratto traslativo dell'azienda o dei suoi rami, ma è necessaria per far conseguire all'acquirente il beneficio della esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all'esercizio della azienda ceduta, anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori. L'autorizzazione serve cioè a rimuovere gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, del Codice civile, secondo cui nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori. (Massima redazionale)

- Tribunale di Milano, civile, ordinanza 12 agosto 2023

RASSEGNA
DI GIURISPRUDENZA

RASSEGNA
DI GIURISPRUDENZA

Esdebitazione - Presupposti soggettivi e oggettivi - Rispetto degli artt. 142 ss. l. fall. e dall'art. 14-terdecies della l. n. 3/2012 - Domande depositate dopo il 15.7.2022 - Assoggettamento alle norme dettate dagli artt. 278 ss. CCII oppure dagli artt. 282 ss. CCII - Esclusione

I debitori assoggettati alla procedura del fallimento (artt. 1 e segg. l. fall.), ovvero alla procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14-ter e segg. legge n. 3/2012), possono chiedere il beneficio dell'esdebitazione solo a fronte dei presupposti soggettivi e oggettivi e nel rispetto delle norme procedurali previste, rispettivamente, dagli artt. 142 e segg. l. fall. e dall'art. 14-terdecies della legge n. 3 cit., dovendosi, per contro, escludere che le relative loro domande, semplicemente perché depositate dopo il 15.7.2022, siano assoggettate alle norme dettate dagli artt. 278 e segg. CCII oppure dagli artt. 282 e segg. CCII. L'esdebitazione, per come è regolata dal R.D. n. 267/1942 (e dall'art. 14-terdecies della L. n. 3/2012) non è un istituto a sé stante, casualmente (accidentalmente) collegato al fallimento (o alla composizione della crisi da sovraindebitamento) in ragione di un mero dato temporale, ma attiene alla fase conclusiva della procedura, della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito (o del sovra-indebitato).

Le procedure concorsuali entrate in vigore a partire dal 15 luglio 2022 non sono pienamente sovrapponibili a quelle anteriormente vigenti e non se ne discostano solo per aspetti marginali (o meramente lessicali). In generale, salvo che non sia

espressamente o inequivocamente affermato il contrario, le norme dettate dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14 del 2019, non sono applicabili alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, comprese le fasi che nelle stesse o dalle stesse possono eventualmente originarsi, come, appunto, la domanda di esdebitazione. *(Massima redazionale)*

- Cassazione civ., Sez. I, ordinanza 3 giugno 2025, n. 14835

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Condizioni concordato in continuità ex art. 186-bis l. fall. - Prosecuzione indiretta - Requisito del miglior soddisfacimento dei creditori - Necessità - Contenuto

Lo statuto del concordato in continuità, così come disegnato dall'art. 186-bis l. fall., impone di ritenere che anche nel caso di prosecuzione indiretta dell'attività di impresa sia necessaria, a pena di inammissibilità, l'attestazione che la stessa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, che il tribunale è chiamato a valutare in concreto, accertando l'esistenza di un c.d. *surplus* concordatario che, a prescindere dalle percentuali di pagamento contemplate nella proposta a favore delle singole classi di creditori, si traduca in una maggiore disponibilità di attivo concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare. (Fattispecie nella quale la prosecuzione dell'attività era affidata ad un terzo affittuario dell'azienda del debitore). *(Massima ufficiale)*

- Cassazione civ., Sez. I, ordinanza 28 aprile 2025, n. 11220

RASSEGNA
DI GIURISPRUDENZA

Fallimento ed altre procedure concorsuali - In genere sovraindebitamento - Omologazione del piano del consumatore - Creditore privilegiato - Sorte della parte incapiente - Diritto ad un ulteriore soddisfacimento quale credito chirografario - Sussistenza
In tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato a beneficio del quale, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, venga previsto un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012, non cessa di essere creditore per la parte residua degradata in chirografo, sulla quale egli mantiene il diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari. *(Massima ufficiale)*

- Cassazione civ., Sez. I, ordinanza 11 aprile 2025, n. 9549

Fallimento ed altre procedure concorsuali - In genere procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - Decreto di inammissibilità della proposta - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni - Decreto reso sul reclamo avverso il diniego di omologazione o avverso l'avvenuta omologazione - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità - Ragioni

In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, in quanto privo del carattere di decisorietà, siccome non pronunciato su diritti contrapposti, laddove sono suscettibili di ricorso straor-

dinario per cassazione quelli resi in esito al reclamo avverso il diniego di omologazione, ovvero avverso l'avvenuta omologazione, giacché in tali ipotesi essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti e sono resi in esito al contraddittorio tra le parti, divenendo come tali suscettibili di stabilizzazione, equipollente al giudicato allo "stato degli atti". *(Massima ufficiale)*

- Cassazione civ., Sez. I, ordinanza 11 aprile 2025, n. 9455

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio concordato preventivo ordinario e con riserva - Disciplina del C.C.I.A.A. - Incompetenza per territorio - Rilievo d'ufficio - Termine - Individuazione - Fondamento

In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del D.Lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale. *(Massima ufficiale)*

- Cassazione civ., Sez. I, sentenza 9 aprile 2025, n. 9371

Fallimento ed altre procedure concorsuali - In genere accordi di

RASSEGNA
DI GIURISPRUDENZA

ristrutturazione e piani del consumatore - Crediti prelatizi - Dilazione di pagamento oltre il termine di un anno dall'omologazione - Ammissibilità - Condizioni

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, il debitore può legittimamente prevedere, sia pur nei limiti della ragionevole durata del procedimento, la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo nella corresponsione delle somme, si attribuisca ai creditori, nelle forme e nei tempi previsti dalle rispettive procedure e nei limiti di tale perdita, il diritto di votare la proposta di accordo di ristrutturazione e la facoltà di esprimersi in merito alla convenienza del piano del consumatore offerto dal debitore. *(Massima ufficiale)*

- Cassazione civ., Sez. I, ordinanza 10 dicembre 2024, n. 31790

Fallimento ed altre procedure concorsuali - In genere sovraindebitamento - Reclamo avverso omologazione accordo di composizione della crisi - Creditore dissenziente - Doglianze circa la natura ipotecaria del credito e l'assenza di convenienza - Ammissibilità - Fattispecie

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, sussiste la legittimazione del creditore dissenziente nella votazione della propo-

sta di accordo a proporre reclamo avverso la relativa omologazione, sia ove in tale sede si contesti la legittimità del mancato riconoscimento della causa di prelazione vantata dall'opponente, sia ove si contesti la non convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria. *(Massima ufficiale)*

- Cassazione civ., Sez. I, 27 novembre 2024, n. 30543

Fallimento ed altre procedure concorsuali - In genere accordo composizione crisi da sovraindebitamento - Ricorribilità in cassazione - Provvedimento decisorio - Individuazione

In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti. *(Massima ufficiale)*

- Cassazione civ., Sez. I, ordinanza 27 novembre 2024, n. 30529

Fondazione ADR Commercialisti



Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

24ORE
PROFESSIONALE